



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Codice Fiscale 82002040499

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie nel Comune di MARCIANA MARINA (LI).
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n 471, 472, 473 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 (Competenza)

1. Competente ad irrogare le sanzioni amministrative tributarie è il Funzionario responsabile del tributo, individuato e nominato ai sensi delle singole leggi d'imposta.

TITOLO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 3 (Criterio generale)

1. In ossequio ai principi contenuti nell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nell'applicare le sanzioni amministrative tributarie, il funzionario competente deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - a) Condizione soggettiva dell'autore della violazione;
 - b) gravità della violazione.
2. Gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1 sono valutati in base ai parametri e coefficienti stabiliti nei successivi articoli.

Art. 4 (Modalità di determinazione della sanzione)

1. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge la sanzione applicabile è determinata secondo quanto disposto nei commi successivi del presente articolo.
2. La sanzione minima prevista dalla legge è aumentata di una percentuale, da applicare sulla differenza tra la sanzione massima e quella minima, determinata tenendo conto dei parametri di valutazione della specifica violazione.

3. La maggiorazione percentuale della sanzione minima, di cui al precedente comma 2, è pari al rapporto tra la somma dei coefficienti, previsti nei successivi artt. 6, 7, 8 e 9, attribuibili alla specifica violazione e la somma dei valori massimi dei predetti coefficienti, moltiplicando il risultato per cento.

Art. 5
(Parametri per la determinazione della sanzione)

1. Sono stabiliti i seguenti parametri per la determinazione della sanzione:
 - a) gravità della violazione;
 - b) comportamento dell'autore della violazione;
 - c) personalità del trasgressore;
 - d) condizioni economico sociali dell'autore della violazione.
2. Nell'ipotesi in cui il trasgressore abbia effettuato versamento ad altro ente, nella consapevolezza che tale atteggiamento sottende alla volontà di adempiere all'obbligazione tributaria si applica la sanzione minima senza maggiorazione percentuale.

Art. 6
(Gravità della violazione)

1. Nel caso di omissioni o errori incidenti sull'ammontare del tributo la gravità della violazione è determinata in relazione al tributo evaso, secondo i seguenti coefficienti:
 - a) Coefficiente = zero se il tributo evaso è inferiore a € 516,46;
 - b) Coefficiente = 50 se il tributo evaso è compreso fra € 516,45742 e € 2.582,28;
 - c) Coefficiente = 100 se il tributo evaso supera € 2.582,28.

Art. 7
(Comportamento dell'autore della violazione)

1. Il comportamento dell'autore della violazione è valutato tenendo conto della collaborazione prestata a seguito dell'invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, ovvero a compilare e restituire questionari rilevanti ai fini dell'accertamento, secondo i seguenti coefficienti:
 - a) coefficiente = zero se il trasgressore ha compilato in ogni sua parte e restituito tempestivamente (entro 15 giorni) i questionari, ovvero ha esibito o trasmesso tempestivamente gli atti e i documenti richiesti;
 - b) coefficiente = 50 se il trasgressore ha compilato il questionario, ovvero ha esibito o trasmesso gli atti richiesti con ritardo non superiore a 30 giorni;
 - c) coefficiente = 100 se il trasgressore non ha restituito i questionari, ovvero non ha esibito o trasmesso gli atti e i documenti richiesti.

Art. 8
(Personalità del trasgressore)

1. La personalità del trasgressore è desunta dai suoi precedenti fiscali, in relazione al numero delle violazioni tributarie in base alle quali è stato iscritto nei ruoli coattivi, secondo i seguenti coefficienti:
 - a) Coefficiente = zero se il trasgressore non ha precedenti iscrizioni a ruolo;
 - b) Coefficiente = 50 se il trasgressore ha una precedente iscrizione a ruolo;
 - c) Coefficiente = 100 se il trasgressore ha precedenti iscrizioni a ruolo.
2. Per precedente iscrizione a ruolo si intende quella effettuata prima dell'emissione dell'atto di contestazione delle violazioni o dell'avviso di accertamento.

Art. 9
(Condizioni economico sociali dell'autore della violazione)

1. Le condizioni economico sociali dell'autore della violazione sono valutate tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale del contribuente, secondo i seguenti coefficienti:
 - a) coefficiente zero:
 - trasgressore con reddito imponibile inferiore a € 7.746,85 e proprietario della sola casa di abitazione;
 - trasgressore con reddito imponibile fino a € 11.362,05, coniuge a carico e proprietario della sola casa di abitazione;
 - trasgressore con reddito imponibile sino a € 18.592,45 con coniuge e figlio a carico e proprietario della sola casa di abitazione.Per ogni figlio in più il reddito è aumentato di € 2.065,83 fino ad un massimo di € 24.789,93.
 - b) coefficiente = 50:
 - trasgressore con reddito imponibile sino a € 18.592,45 senza carichi familiari ed è proprietario della sola casa di abitazione;
 - trasgressore con reddito imponibile fino a € 21.691,19 con coniuge a carico e proprietario della sola casa di abitazione;
 - trasgressore con reddito imponibile sino a € 27.888,67 con coniuge e figlio a carico e proprietario della sola casa di abitazione.Per ogni figlio in più, il reddito è aumentato di € 2.065,83 sino ad un massimo di € 32.020,33.
 - c) coefficiente = 100:
 - trasgressore con reddito imponibile superiore a € 32.020,33 ovvero proprietario di beni immobili e/o mobili registrati.
2. Per reddito imponibile si intende quello rilevante ai fini delle imposte dirette, relativo al periodo d'imposta precedente a quello in cui viene emesso l'atto di contestazione delle violazioni o l'avviso di accertamento.

3. La consistenza patrimoniale dell'autore della violazione è assunta con riferimento al 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui viene emesso l'atto di contestazione delle violazioni.
4. Nei casi in cui il patrimonio e il reddito del trasgressore non ricadono nello stesso scaglione, previsto dal comma 1, ai fini dell'individuazione del coefficiente applicabile si considera prevalente l'elemento patrimoniale.

Art. 10
(Concorso di violazioni e continuazione)

1. Nel caso di concorso di violazioni il trasgressore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di una percentuale così determinata:
 - a) 25% se anche con più azioni od omissioni, compie due violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola due disposizioni, anche relative a tributi diversi;
 - b) 100% se anche con più azioni od omissioni, compie da tre a cinque violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola da tre a cinque disposizioni, anche relative a tributi diversi;
 - c) 200% se anche con più azioni od omissioni, compie più di cinque violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola più di cinque disposizioni, anche relative a tributi diversi;
2. Nel caso di continuazione il trasgressore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di una percentuale così determinata:
 - a) 25% se anche in tempi diversi commette due violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;
 - b) 100% se anche in tempi diversi commette da tre a cinque violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;
 - c) 200% se anche in tempi diversi commette più di cinque violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Se le violazioni commesse dal trasgressore riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base è aumentata di una percentuale così determinata:
 - a) 50% se le violazioni riguardano due periodi d'imposta;
 - b) 150% se le violazioni riguardano tre periodi d'imposta;
 - c) 300% se le violazioni riguardano più di tre periodi d'imposta.

Art. 11
(Violazioni e sanzioni)

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

VIOLAZIONI	SANZIONI
Omessa denuncia	Sanzione amministrativa dal 100% al 200% minimo € 51,65
Denuncia infedele	Sanzione amministrativa dal 50% al 100%.
Errore non incidente sul tributo	Sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23.

ICIAP

VIOLAZIONI	SANZIONI
Disposte dalla normativa in vigore	Disposte dalla normativa in vigore
Versamento omesso Versamento insufficiente Versamento tardivo	30% dell'importo non versato o tardivamente versato. (Art. 13 – D. Lgs 471/97). Esclusa definizione agevolata
Omessa denuncia Denuncia tardiva	Dal 100% al 200% del tributo dovuto minimo € 103,29. (Art. 13, comma 1 b, D.Lgs. 473/97). Ammessa definizione agevolata
Denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (Art. 13, comma 1 b, D. Lgs 473/97). Ammessa definizione agevolata.
Violazioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta. Errori formali	Da € 51,65 a € 258,23 (Art. 13, comma 1 b – D. Lgs 473/97). Ammessa definizione agevolata.
Compilazione infedele documentazione	
Mancata trasmissione documentazione	
Incompletezza documentazione versamento	Da € 103,29 a € 516,46. (Art. 15, comma 1 – D. Lgs 471/97). Ammessa definizione agevolata.

ICI

VIOLAZIONI	SANZIONI
Disposte dalla normativa in vigore	Disposte dalla normativa in vigore
Versamento omesso Versamento insufficiente Versamento tardivo	30% dell'importo non versato o tardivamente versato (Art. 13 – D. Lgs 471/97). Esclusa definizione agevolata
Omessa denuncia Denuncia tardiva	Dal 100% al 200% del tributo dovuto minimo € 51,65. (Art. 14, comma 1 ,D.Lgs. 473/97). Ammessa definizione agevolata
Denuncia infedele	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (Art. 14, comma 1, D. Lgs 473/97).

	Ammessa definizione agevolata.
Violazioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta. Errori formali	Da € 51,65 a € 258,23 (Art. 14, comma 1 – D. Lgs 473/97). Ammessa definizione agevolata.
Compilazione infedele documentazione	
Mancata trasmissione documentazione	
Incompletezza documentazione versamento	Da € 103,29 a € 516,46. (Art. 15, comma 1 – D. Lgs 471/97). Ammessa definizione agevolata.

TARSU

VIOLAZIONI	SANZIONI
Disposte dalla normativa in vigore	Disposte dalla normativa in vigore
Pagamento mancato Pagamento insufficiente Pagamento tardivo	Non è prevista l'applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97
Omessa denuncia Denuncia tardiva	Dal 100% al 200% della tassa dovuta minimo € 51,65. (Art. 12, comma 1 d, D.Lgs. 473/97). Ammessa definizione agevolata
Denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta (Art. 12, comma 1 d, D. Lgs 473/97). Ammessa definizione agevolata.
Violazioni non incidenti sull'ammontare della tassa. Errori formali	Da € 25,82 a € 258,23 (Art. 12, comma 1 d – D. Lgs 473/97). Ammessa definizione agevolata.
Compilazione infedele documentazione	
Mancata trasmissione documentazione	

Art. 12 (Ravvedimento)

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

SANZIONI	IPOTESI
Ad 1/8 del minimo	Nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.
Ad 1/8 del minimo	Nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Ad 1/8 del minimo	Per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Ad 1/6 del minimo	Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 13

(Definizione agevolata o adesione all'accertamento)

1. Le sanzioni devono essere irrogate dall'ufficio competente all'accertamento dei tributi. L'ufficio notifica atto di contestazione, con indicazione a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
2. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma successivo, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
5. Se vengono prodotte deduzioni, l'ufficio nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. A seguito della notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni, il trasgressore ha sessanta giorni di tempo per effettuare il pagamento o proporre ricorso.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 1999.